

Cari Intermediari "E"

Prima di entrare nel merito delle specifiche responsabilità in cui può incorrere un soggetto iscritto alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione occorre, a mio avviso, anteporre alcuni cenni in merito alle caratteristiche di coloro che, in base alla normativa legislativa e regolamentare italiana, possono ottenere tale iscrizione del Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione.

All'interno della c.d. lettera (o sezione) E, è rinvenibile una certa varietà di soggetti.

Di ciò occorre dar conto in quanto, a mio avviso, siffatte "differenziazioni" interne alla sezione E non sono del tutto neutre rispetto ad un'analisi delle eventuali responsabilità che possano gravare sul soggetto iscritto; ricordando poi che gli intermediari di lettera E possono essere: persone fisiche ma anche persone giuridiche. A sua volta, l'art. 21 del Regolamento Isvap n. 5, indica i requisiti per l'iscrizione degli addetti "all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D per il quale operano, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, ai fini dell'iscrizione della sezione E del registro", identificando così ulteriormente i numerosi soggetti che, all'interno della generale figura del "collaboratore di lettera E, possono ottenere iscrizione ed avere quindi funzioni afferenti l'attività assicurativa.

Il successivo articolo 22 prescrive i requisiti per l'iscrizione delle società alla lettera e) del Registro affermando specificamente che "

1. Le società addette all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B o D, per il quale operano, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del registro, devono:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 112, comma 1, del decreto;*
- b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;*
- c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;*
- d) aver affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E.*

Nel caso in cui la responsabilità dell'attività di intermediazione sia affidata a più persone, l'obbligo di iscrizione nella sezione E è riferito ad ognuna di esse.

Le società attribuiscono la responsabilità dell'attività di intermediazione ad un numero adeguato di soggetti nell'ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta; e) preporre all'attività di intermediazione esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.

2. Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui al comma 1 è accertato dall'intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione.

E' considerata valida l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione".

Come si è visto, dunque, se il collaboratore di lettera E è una persona fisica, le attività saranno svolte prevalentemente da questa ultima.

Se il collaboratore di lettera E è una persona giuridica, vi sono invece molte possibilità che ci si trovi di fronte ad una struttura organizzata di cui facciano parte più soggetti, iscritti alla lettera E ma anche non iscritti (ad esempio, personale di segreteria, etc.).

Il che conferma come il c.d. collaboratore di E possa distanziarsi notevolmente dal modello di esercizio individuale della professione, per raggiungere una complessità organizzativa interna notevole.

In questo caso, il "gioco" delle responsabilità all'interno della società di lettera E potrebbe essere decisamente più articolato.

Ne deriva che, anche l'eventuale attribuzione delle responsabilità per danni all'interno della struttura organizzativa del collaboratore di lettera E rifletterà la suddivisione dei ruoli e dei compiti.

Altra considerazione merita il fatto che i soggetti iscritti alla sezione E possono essere collaboratori di più di un intermediario.

Ad esempio, il medesimo soggetto può operare per intermediari: - omologhi (si pensi al caso di collaboratori che ricevano incarico da più agenti o da più brokers) - non omologhi (agenti, brokers, soggetti di lettera D). Pertanto il ruolo o la funzione dell'intermediario iscritto alla sezione E cambia anche notevolmente in funzione dei prodotti distribuiti e dei soggetti per i quali il collaboratore opera.

Rivalsa – in questo caso occorre tenere conto dello specifico rapporto tra il soggetto che dà l'incarico e il collaboratore: ci si riferisce, in particolare, al fatto che un eventuale collaboratore di lettera E potrebbe essere dipendente/soggetto equiparato al dipendente della società broker o agente (si veda ad esempio il caso del collaboratore di lettera E che sia dipendente ma che, operando anche all'esterno dei locali, debba provvedere ad iscrizione).

Il sistema così modificato dalla disciplina Comunitaria prevede pesanti obblighi di comportamento quali:

- a) Consegna documentale ai clienti (modulistica della compagnia e modulistica specifica);*
- b) Assistenza e consulenza al cliente*
- c) Esecuzione di attività materiali (es. pagamento premio, raccolta documenti sottoscritti);*
- d) Osservanza di specifici obblighi volti ad evitare conflitti di interesse.*

La responsabilità nei confronti dei terzi: impresa di assicurazione, clientela Il collaboratore di lettera E può, in primo luogo, essere responsabile e verso l'impresa assicurativa e verso la clientela assicurativa (contraenti, assicurati ma anche beneficiari).

Anzi, non bisogna trascurare che, fermo restando il dovere di controllo dell'intermediario di lettera A , B o D, il collaboratore iscritto alla sezione E è spesso l'unico soggetto ad avere un rapporto diretto con i clienti.

Ne deriva che lo svolgimento dell'attività tipica intermediaria può dar luogo a numerosi danni che dipendano:

a) Dallo svolgimento di attività materiali; ad esempio, si possono annoverare errori di registrazione, mancato versamento del premio collezionato nei termini, mancate contabilizzazioni, errori nella consegna di materiale informativo.

b) Dallo svolgimento dell'attività di assistenza e consulenza al cliente: si pensi alle lacune in chiave di informativa sul contratto, adeguatezza, etc.

La responsabilità dell'intermediario di lettera E nei confronti dell'intermediario che conferisce l'incarico L'attività dell'intermediario di lettera E è senza dubbio potenziale fonte di danni per l'intermediario che ha conferito l'incarico.

Ci si riferisce, in questo caso, non tanto alla responsabilità che direttamente o indirettamente il preponente riceve per effetto di danni a terzi provocati dal collaboratore, essendo tali aspetti già indagati in precedenza, quanto piuttosto a danni diretti che derivino al preponente per effetto dell'attività del collaboratore: si parlerà a questo proposito, sul piano prettamente civilistico, di una responsabilità civile del collaboratore verso l'intermediario di lettera A o B.

Si pensi, per provare ad individuare le fattispecie di riferimento, alle seguenti ipotesi esemplificative e casistiche:

a) Errori materiali del collaboratore, che non si ripercuotono in un danno al cliente e/o alla compagnia grazie all'intervento dell'intermediario di lettera A o B:

b) Ritardi nelle attività del collaboratore che costringano l'agente o il broker a predisporre misure straordinarie per ovviare.

c) Danni derivanti dalla violazione del dovere contrattuale di Riservatezza.

d) Sviamento di clientela per dolo o colpa; ovviamente la diversa caratterizzazione dell'elemento soggettivo che caratterizzerà, in queste situazioni, l'illecito realizzato avrà incidenza sulla possibile copertura del danno in sede di polizza di r.c. del collaboratore.

e) Danni reputazionali a carico del soggetto di lettera A o B che ha conferito l'incarico.

Le infedeltà dei dipendenti/ operatori del soggetto iscritto alla lettera E) I danni provocati dagli intermediari di lettera E, che ricadono in prima battuta sul preponente, possono essere cagionati con colpa.

Gli intermediari iscritti alla sezione E possono essere responsabili anche per aver posto in essere azioni dannose caratterizzate dall'elemento soggettivo del dolo.

Una ipotesi assai frequente è quella della infedeltà, che rappresenta una specifica ipotesi di dolo, il quale ultimo però può concretarsi in attività assai variegate.

Evidenzio anche che:

1) Residuano responsabilità dirette del collaboratore di lettera E, in particolare quelle per danni causati direttamente al soggetto che ha conferito l'incarico.

2) Tali responsabilità possono derivare anche dall'operato dei dipendenti, collaboratori, addetti dipendenti interni del soggetto di lettera E, siano essi iscritti o non iscritti alla lettera E.

3) Anche quando l'intermediario preponente risponde (anche tramite polizza di r.c.) ai terzi (imprese e assicurazione), rimane la possibilità di agire verso il collaboratore per quanto pagato e non coperto dalla assicurazione di r.c.

4) I danni che il collaboratore può provocare a terzi nella gestione dell'incarico ma "indipendenti" dall'attività assicurativa non rientrano nella copertura stipulata dall'intermediario. Responsabilità e danni verso l'intermediario che conferisce l'incarico I danni provocati all'intermediario preponente, non formano né possono formare oggetto della copertura assicurativa da questi stipulata. Infatti, si ricorderà come, secondo il legislatore, la polizza copre la responsabilità civile e dunque verso terzi (clienti, imprese) per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro (art.110, comma 3).

Alla luce di ciò, ritengo che si potrebbe ragionare anche sulla possibilità di prevedere, nel rapporto con i collaboratori di lettera E, una specifica regola pattizia che induca alla sottoscrizione della polizza di r.c. .

Si tratta peraltro di un aspetto assai delicato in quanto rimesso, oltre che a valutazioni di opportunità giuridica, a specifiche policies del rapporto tra intermediario e collaboratore.

Si potrebbe indicare le tipologie di danni risarcibili, ivi compresi i danni materiali, ma anche una specifica possibilità di copertura dei danni c.d. reputazionali, derivanti cioè da una lesione dell'immagine e della reputazione dell'agente o broker preponente.

Individuazione della garanzia per danni non coperti dalla polizza r.c. dell'intermediario o coperti con rivalsa relativi specificamente allo svolgimento dell'attività di intermediazione:

danni a terzi ultramassimale e copertura della franchigia Individuazione della garanzia per danni non coperti dalla polizza r.c. dell'intermediario o coperti con rivalsa relativi specificamente allo svolgimento dell'attività di intermediazione: danni infedeltà e dolo del collaboratore di lettera E e dei soggetti dei quali deve rispondere In funzione delle rivalse che potrebbero essere esercitate in caso di atti compiuti con dolo da parte del collaboratore di lettera E, potrà essere individuata una specifica copertura.

Ovviamente, l'assicurazione di r.c. non copre il dolo del contraente (ex art. 1917, comma 1). Tuttavia, l'art. 1917, nel prevedere che siano esclusi dalla copertura assicurativa i danni derivanti da fatti dolosi, non deroga al secondo comma dell'art. 1900 e dunque l'assicuratore della r.c. è tenuto a garantire i danni derivanti da fatti dolosi commessi dalle persone del cui operato l'assicuratore deve rispondere.

In virtù di questa regola, una specifica ed importante ipotesi di copertura di una polizza studiata per il collaboratore di lettera E potrà coincidere proprio con le situazioni di dolo di soggetti addetti o comunque di operatori interni alla lettera E o alle dipendenze del collaboratore di lettera E di cui lo stesso debba rispondere direttamente o in funzione della rivalsa esercitata nei suoi confronti (si veda in particolare quanto più sopra osservato in relazione e alla organizzazione del collaboratore di lettera E).

Aree di possibile intervento con coperture di r.c. dell'iscritto alla sezione E

Coperture per attività correlate allo svolgimento dell'attività tipica intermediaria (danni, r.c. diversi)

Copertura r.c. per danni all'intermediario che ha conferito l'incarico

Coperture r.c. per danni a terzi non coperti dalla polizza di r.c. dell'intermediario o che prevedono rivalsa

Ultramassimale (come da contratto e/o legge) –

Ipotesi di dolo (secondo limiti indicati) –

Coperture per danni reputazionali

Coperture per infedeltà dei dipendenti Indicazioni sull'offerta dei Lloyds di Londra - Testo miscelaneo con suddivisione per sezioni e il mantenimento ai riferimenti della polizza dell'intermediario - Introduzione specifica claims made (su modello della polizza del soggetto A/B) - Previsione della possibilità di clausole speciali per alcune tipologie di danni (es danni reputazionali) –

NOTA: Massimali, franchigie e premi annui da far quotare ai nostri Sottoscrittori.